



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSUNZIONE
A CARICO DEL COMUNE DEL PAGAMENTO DEI
TICKETS SANITARI (FARMACI E PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE E SPECIALISTICHE).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2008

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dell'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci (se già non previsto da altre disposizioni legislative) e del ticket per le prestazioni diagnostiche e specialistiche:

- a favore di nuclei familiari, o singoli individui e loro eventuali familiari a carico, riconosciuti indigenti, il cui stato di disagio economico sia stato accertato in base ai parametri indicati nel successivo art. 2.;

2. La disciplina troverà applicazione soltanto entro il limite degli stanziamenti di bilancio destinati specificamente alla finalità indicata. Il Comune sosterrà le spese dovute al costo delle prestazioni sanitarie (ticket) richieste dal S.S.N. ai soggetti che non siano però già esentati dall'ASL di residenza.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Sono ammessi al beneficio i soggetti in stato di bisogno, senza alcun limite di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel territorio comunale;

b) valore dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, equivalente od inferiore ad Euro 4.874,61

(quattromilaottocentosettantaquattro e sessantuno centesimi), determinato, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000, n. 130, calcolato sulla base di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, relative all'anno precedente a quello della richiesta;

d) non possedere beni immobili, fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, oltre all'abitazione di residenza del nucleo familiare, come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva unica.

I nuclei familiari (*) che si trovino in particolari situazioni di disagio economico conseguente a malattie, perdita temporanea del lavoro o ad altro grave fattore socioeconomico, a seguito di relazione e richiesta presentata dall'Assistenza Sociale (la quale verificherà l'effettiva situazione socio-economica), potranno beneficiare dell'esenzione temporanea dal pagamento del ticket sanitario di durata trimestrale e/o semestrale (eventualmente rinnovabile). Tale esenzione, proprio a causa delle variazioni repentine di reddito e per questo motivo non necessariamente già certificabili attraverso la dichiarazione dei redditi, potrà prescindere dalla certificazione ISEE.

2. Il valore di cui al comma 1, lettera b) verrà adeguato annualmente, con decorrenza il 1° gennaio successivo, sulla base dell'indicizzazione ISTAT.

Qualora si verificassero situazioni particolari, non risolvibili con la sola applicazione dei criteri suddetti, la loro valutazione sarà demandata all'Organo esecutivo dell'Ente.

ART. 3 - ESENZIONI

Non possono beneficiare dell'intervento comunale

1. Le persone che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario già prevede esenzioni per reddito ovvero:

ESENZIONI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E STRUMENTALI:

- a) **minori nella fascia 0 – 5 anni e anziani ultra 65enni con reddito familiare lordo non superiore a 36.151,98 euro, riferito all'anno precedente la richiesta;**
- b) **pensionati di oltre 60 anni al minimo contributivo pensionistico e loro familiari a carico, con un reddito familiare lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (devono essere presenti entrambi i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione integrata al minimo ed il limite di reddito familiare);**
- c) **pensionati con pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;**
- d) **disoccupati, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, relativo all'anno precedente non superiore a 8.263,31 euro per una persona, non superiore a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e con l'aggiunta di 516,46 euro per ogni figlio a carico. Hanno diritto all'esenzione anche i familiari a carico.**

ALTRE ESENZIONI: Invalidità, Patologia, Maternità;

ESENZIONI PER SPESE FARMACEUTICHE:

- cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98;
- disoccupati non in attesa di prima occupazione;
- gli iscritti nelle liste di mobilità e cittadini in cassa integrazione straordinaria. L'esenzione riguarda anche i familiari a carico.

N.B. Una persona si intende a carico quando il suo reddito individuale è inferiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

2. Le persone individuali e i nuclei familiari che siano titolari di diritti di proprietà su beni immobili, fabbricati e terreni, ulteriori rispetto all'abitazione di residenza;
3. I possessori di autovettura di cilindrata superiore a 1600 cc, con immatricolazione nel biennio precedente.
4. E' causa di esclusione dal beneficio l'esercizio da parte di qualcuno dei componenti la famiglia, di una libera professione ovvero di un'attività imprenditoriale autonoma, artigianale o agricola, fatta salva la dimostrazione da parte degli interessati, del loro stato di bisogno.

Sono altresì escluse le spese relative alle cure termali.

Possono beneficiare dell'intervento anche le persone che siano contemporaneamente già esentate dall'ASL di residenza per le fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti. Per tali fattispecie l'intervento comunale viene erogato limitatamente alle spese non ricomprese nell'esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari per indigenza è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. Ai fini dell'assistenza sanitaria e farmaceutica da parte del Comune, vengono considerati familiari a carico, come desunti dal certificato di stato di famiglia, il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni e maggiorenni, altro componente familiare a carico ai fini IRPEF (una persona si intende a carico quando il suo reddito individuale è inferiore ad € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili). La persona fiscalmente a carico può anche non essere convivente nello stesso stato di famiglia.

3. Per ottenere la Dichiarazione ISEE relativa alle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente a quello della richiesta, il richiedente potrà rivolgersi agli sportelli autorizzati.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER MOTIVI DI INDIGENZA

1. Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione dalla spesa per ticket sanitario per motivi di indigenza devono essere presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, su apposito modulo, all'Ufficio Politiche Sociali del Comune, corredate della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'indicatore I.S.E.E., redatta su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001, disponibile presso i CAAF, l'INPS o altro soggetto convenzionato.

2. Il richiedente la prestazione agevolata dovrà allegare alla domanda di cui al comma 1, copia dei codici fiscali e dei tesserini sanitari di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 6 - RILASCIO DEL TESSERINO D'ESENZIONE E DURATA

L'Ufficio Politiche Sociali rilascia un attestato nel quale vengono elencati i nominativi, completi dei dati anagrafici, codice fiscale e numero di tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare ai quali verrà riconosciuto il beneficio valido fino alla scadenza del certificato I.S.E.E. Eventuali variazioni di reddito che hanno portato alla concessione dell'esenzione per indigenza dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi e portano comunque alla decadenza immediata del beneficio.

L'esenzione potrà sempre essere revocata prima della scadenza in qualsiasi momento nel caso in cui si accerti che il reddito del nucleo familiare superi i limiti stabiliti dall'art. 3.

1. Il Responsabile del Servizio adotterà il provvedimento di concessione del beneficio e rilascerà il tesserino di esenzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 30 giorni potrà aumentare a 60 giorni qualora, nell'esame della pratica, non essendoci i requisiti necessari o previsti dal presente Regolamento, ma alla luce di situazioni particolari, si ritenga opportuno avvalersi della valutazione del caso da parte dell'Organo esecutivo dell'Ente.

2. Il TESSERINO ha durata annuale e riporterà la data di rilascio e quella di scadenza. Potrà essere rinnovato su specifica richiesta del cittadino, presentando la relativa Dichiarazione ISEE.

3. Ai cittadini titolari del TESSERINO per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e farmaceutico in quanto indigente, potrà essere richiesto di presentare, nel periodo dal 1 al 31 dicembre di ciascun anno, autodichiarazione attestante che

la situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare non ha subito in tale anno solare modifiche rispetto all'anno precedente, tali da compromettere il proprio diritto all'esenzione. La non presentazione di tale dichiarazione potrà determinare il ritiro del TESSERINO.

ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ESENZIONE

Il tesserino comunale, attestante il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni ambulatoriali riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sul territorio della Regione Piemonte e del ticket farmaceutico.

Nel rispetto della normativa vigente, il medico di base potrà prescrivere farmaci o prestazioni diagnostiche o specialistiche con pagamento del ticket assunto dal Comune esclusivamente se destinati ai soggetti indicati negli attestati rilasciati ed esclusivamente per le specialità attualmente comprese nel prontuario del S.S.N.

ART. 8 - CONTROLLI, ACCERTAMENTI E REVOCHE

1. Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione. La falsa dichiarazione sostitutiva comporta la sanzione penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2001 e la conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci.

2. Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento le esenzioni rilasciate per indigenza, qualora dai rapporti informativi risulti evidente la conduzione, da parte degli interessati, di un tenore di vita in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

3. L'uso eccessivo del tesserino di esenzione, che comporti per il Comune un impegno finanziario annuo superiore a € 500,00 autorizza il Comune stesso ad effettuare a carico del soggetto interessato accurate indagini, anche a mezzo di sanitari di fiducia, onde accertare l'effettivo bisogno al frequente ricorso a cure mediche e/o diagnostiche.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti delle somme relative ai tickets sanitari dei soggetti indigenti saranno disposti con determinazione del Responsabile del Servizio, in seguito a specifica richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza, previa presentazione da parte della stessa o dell'utente, di copia delle ricette mediche relative alle prescrizioni delle specialità diagnostiche e/o strumentali e delle farmacie previa copia delle ricette con le relative prescrizioni mediche delle specialità a totale carico dell'utente.

ART. 10 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni I.S.E.E. deve avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme di legge in materia.
2. Tutte Le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata prevista nel presente regolamento. In tali casi, in attesa della sua formale eventuale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.